



Comune di
Cassolnovo
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE AREE CANI

Ubicate in Via Martin Luther King s.n.c. e in Via Naviglietto s.n.c.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Individuazione delle Aree.....	2
Art. 4 – Oneri e obblighi per i fruitori	2
Art. 5 – Divieti.....	3
Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune	3
Art. 7 – Apertura delle Aree	3
Art. 8 – Sanzioni	3
Art. 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi.....	3
Art. 10 – Disposizioni finali.....	4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'uso delle aree cani a titolo gratuito, garantendo sicurezza per persone, animali e cose.

Art. 2 – Definizioni

1. *Area cani*: spazio comunale recintato in cui è consentito l'accesso ai cani, anche senza guinzaglio e museruola, sotto vigilanza attiva dei proprietari o accompagnatori.
2. *Proprietario/Accompagnatore*: colui che ha la custodia del cane, responsabile civilmente e penalmente del suo comportamento.

Art. 3 – Individuazione delle Aree

1. Le aree cani sono individuate in:
 - a) Via Martin Luther King s.n.c.
 - b) Via Naviglietto s.n.c.
2. Le aree potranno essere temporaneamente utilizzate per altri scopi, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Oneri e obblighi per i fruitori

1. L'accesso è riservato ai proprietari o accompagnatori dei cani. È consentito un solo accompagnatore per ogni cane. I minori di 18 anni non possono accompagnare cani senza la supervisione di un adulto. I minori di 18 anni possono accedere in contemporanea all'accompagnatore adulto.
2. Il cane deve essere sempre sotto il controllo del proprietario/accompagnatore, che deve garantire sicurezza e rispetto delle norme vigenti.
3. I proprietari devono avere sempre con sé guinzaglio e eventualmente museruola per cani di taglia medie e grande, pronti a intervenire se necessario.
4. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e vaccinati.
5. I proprietari devono raccogliere le deiezioni e smaltirle negli appositi contenitori.
6. È obbligatorio chiudere il cancello all'ingresso e all'uscita dall'area.

7. L'accesso contemporaneo è limitato a un massimo di 6 cani. In caso di presenza di altri utenti in attesa, la permanenza non può superare i 30 minuti.
8. In caso di comportamenti aggressivi tra cani, i proprietari sono tenuti ad allontanare l'animale dall'area.
9. I proprietari devono evitare rumori molesti, specialmente durante le ore notturne, per non disturbare i residenti nelle vicinanze delle aree.

Art. 5 – Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da malattie contagiose o con precedenti di aggressività.
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore e ai maschi particolarmente eccitabili.
3. È vietato l'addestramento cani, salvo specifiche autorizzazioni per attività educative o terapeutiche.
4. È vietato somministrare cibo ai cani o introdurre alimenti nell'area.

Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cani e della loro pulizia.

Art. 7 – Apertura delle Aree

1. Le aree cani sono aperte 24 ore su 24, senza limitazioni di orario.

Art. 8 – Sanzioni

1. Per le violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 689/1981, con multe da 25,00 a 500,00 euro, fatte salve ulteriori sanzioni previste da altre normative.

Art. 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi

1. In caso di violazioni ripetute, il proprietario può essere diffidato dall'accedere con il proprio cane alle aree cani.
2. In caso di immediato pericolo, l'autorità competente può ordinare l'allontanamento immediato del cane dall'area.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.